



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FESTE PAESANE E RIONALI

Approvato con Deliberazione CC n. 23 del 27/02/2012
Modificato con con deliberazione CC n. 24 del 22/2/2016
Modificato con deliberazione CC n. 18 del 23/02/2023

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, FESTE PAESANE E RIONALI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. _____ del _____

NUOVO TESTO

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Titolo I - Svolgimento di sagre, feste paesane o rionali	3
Art. 2 - Soggetti organizzatori	3
Art. 3 - Tipicità e menù	3
Art. 4 - Finalità, scopi e trasparenza economica	4
Art. 5 - Luogo e modalità di svolgimento	4
Art. 6 - Durata	5
Art. 7 - Iniziative nel medesimo luogo	5
Art. 8 - La Commissione per la valutazione delle istanze delle sagre e feste paesane e rionali	6
Art. 9 - Programmazione annuale	6
Art. 10 - Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento	6
Titolo II - Disposizioni Finali	7
Art. 11 - Sanzioni	7
Art. 12 - Vigilanza	7
Art. 13 - Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, lo svolgimento di sagre e feste paesane e rionali nelle quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la vendita di prodotti allo scopo di promuoverne la tipicità e le tradizioni ad essi collegati.
2. Per sagre e feste paesane o rionali (nel seguito definite anche solo "sagre") si intendono tutte quelle manifestazioni a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo da parte di soggetti che non hanno per scopo sociale l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali per il territorio o benefiche in genere.
3. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita in occasione di tali eventi è soggetta a SCIA da presentare al portale telematico regionale per le attività produttive, da parte dell'organizzatore dell'evento. La durata della SCIA deve corrispondere alla durata dell'evento.
4. L'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i., prevede che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non sia necessario il possesso di requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle feste organizzate dai Quartieri della Giostra del Saracino, disciplinate dal relativo protocollo d'intesa.

Titolo I - Svolgimento di sagre, feste paesane e rionali

Art. 2 - Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, feste paesane o rionali sono:
 - a) associazioni culturali del tempo libero e del volontariato;
 - b) enti o società di promozione dello sport;
 - c) comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d) comitati parrocchiali;
 - e) APS (associazioni di promozione sociale);
 - f) altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti.

Art. 3 - Tipicità e menù

1. L'attività di somministrazione deve in prevalenza riferirsi a prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana (D.lgs. N.° 173/98 art. 8 – decreto Mi.P.A.A.F. n° 350/99) o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT della Regione Toscana, oppure a prodotti provenienti da filiera corta ("km zero"), con coinvolgimento, per l'approvvigionamento del prodotto tipico, degli operatori locali presenti nella zona di svolgimento.
2. Nel menu (in tutte le sue forme sia cartacee che digitali), per ciascuna pietanza, dovrà essere indicato e ben evidente, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati e l'eventuale utilizzo di ingredienti surgelati o congelati; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di legge relative alla tracciabilità delle materie prime e agli allergeni.
3. La somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere limitata all'offerta di pietanze legate al prodotto tipico caratterizzante la sagra, fatta salva la possibilità di somministrare pietanze secondarie, di

contorno, di semplice preparazione.

5. Nel menù è ammesso un numero massimo di portate come di seguito specificato:

- n. 1 antipasto;
- n. 6 portate complessive tra primo e secondo;
- n. 3 contorni
- n. 1 dessert

6. All'interno del menù è consentita la sola "pizza margherita".

7. Non è consentita la somministrazione per asporto.

Art. 4 - Finalità, scopi e trasparenza economica

1. Le sagre devono avere come scopo la promozione di un prodotto tipico di cui all'art. 3 comma 1 o delle tradizioni folcloristiche, culturali, religiose e/o enogastronomiche del territorio.

2. Le sagre non possono avere fini di lucro ed i fondi raccolti devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori, alla beneficenza, alla realizzazione di interventi di miglioramento nelle sedi dei soggetti organizzatori (CAS, società sportive, ecc.).

3. Al fine di garantire il principio di trasparenza e rendere note le finalità delle varie sagre, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti organizzatori sono obbligati a presentare la documentazione meglio descritta all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 5 - Luogo e modalità di svolgimento

1. Le sagre potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati.

2. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palchi, ecc.) dovranno essere presentati, in sede di domanda di autorizzazione, e comunque prima dell'inizio dell'evento, i certificati di omologazione dei materiali, del corretto montaggio, dell'eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

3. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta dichiarazione di possesso dei requisiti in materia urbanistica ed edilizia.

4. Per le aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico per il cui utilizzo dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.

5. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico nei tempi previsti in concessione comporta l'applicazione delle apposite sanzioni previste nel Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

6. Nelle aree private la rimozione delle strutture installate dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 10 dal termine dell'evento. La mancata rimozione delle strutture temporanee allestite comporterà la segnalazione al Servizio edilizia.

7. Nell'ambito della manifestazione di cui al presente titolo, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, dovrà essere designato un responsabile per la gestione dei rifiuti. Ogni rifiuto dovrà essere smaltito secondo le normative vigenti, compresi i grassi e gli oli di frittura e nel rispetto del disciplinare per la gestione dei rifiuti, approvato con delibera di G.C. n.85/2014. Al termine della sagra è interamente a carico del soggetto organizzatore la pulizia dell'area della manifestazione, la rimozione delle strutture temporanee e il ripristino dell'area.

8. In sede di istanza di autorizzazione dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. In assenza di detta designazione tale

figura verrà individuata nel legale rappresentante del soggetto richiedente l'autorizzazione.

9. Il responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto di cui al comma precedente (organizzatore), deve altresì verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:

- a) sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
- b) disposizioni in materia igienico-sanitarie ed in materia di emergenza sanitaria;
- c) sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento a titolo esemplificativo agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizioni dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;
- d) scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i quali dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura;
- e) emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali;
- f) rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

10. È a carico del soggetto organizzatore il servizio di soccorso sanitario con l'obbligo di produrre in sede di presentazione dell'istanza il piano di soccorso che deve essere approvato dalla C.O. Emergenza Sanitaria, o equivalente struttura preposta al riguardo, della locale ASL in attuazione della delibera di G.R.T. n. 149/2015.

11. Restano comunque salvi ulteriori ed eventuali obblighi posti in capo agli organizzatori dalle normative di settore anche se non espressamente richiamate dal presente regolamento ed eventuali prescrizioni imposte dagli organi preposti all'ordine e sicurezza pubblica.

Art. 6 - Durata

1. Ogni soggetto organizzatore di cui all'art. 2 potrà effettuare una sola sagra per anno solare, per una durata massima complessiva di 8 (otto) giorni anche frazionabili in due periodi corrispondenti a due fine settimana consecutivi.

2. E' stabilito un numero massimo di 128 "giorni sagra" (somma dei giorni di tutte le sagre) utilizzabili all'interno del territorio comunale.

3. Il numero massimo di sagre da inserire nel calendario annuale è fissato in n. 16 eventi.

Art. 7 - Iniziative nel medesimo luogo

1. Nel medesimo luogo può essere organizzata una sola sagra per anno solare, a prescindere dal soggetto organizzatore fatte salve le sagre che hanno una tradizione ultra-decennale e che storicamente sono organizzate nello stesso territorio in numero maggiore di uno.

2. Nel caso di istanze per iniziative di cui al presente titolo che si intendono svolgere nel medesimo luogo in periodi diversi, sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità la precedenza verrà stabilita secondo l'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo del Comune di Arezzo.

Art. 8 - La Commissione per la valutazione delle istanze delle sagre e feste paesane e rionali

1. Con delibera di Giunta è istituita una apposita commissione con il compito di:

- Valutare eventuali richieste di inserimento nel calendario eccedenti quelle previste dall'art. 6

del presente regolamento;

- Promuovere l'attività di valorizzazione delle tradizioni locali;
- Monitorare l'impatto delle ricadute sul territorio dell'attività delle sagre;
- Proporre miglioramenti finalizzati all'integrazione delle varie tipologie di attività sul territorio.

Art. 9 - Programmazione annuale

1. L'Amministrazione comunale redige il calendario-programma annuale delle sagre e feste paesane descritte nel presente regolamento, sulla base delle domande presentate.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno presentare la domanda di inserimento nel calendario entro il 31 dicembre di ciascun anno, indicando:

a) denominazione dell'iniziativa;

b) luogo e data di svolgimento;

c) bilancio preventivo della sagra redatto da un commercialista o da un revisore contabile con evidenziata la destinazione degli utili che presumibilmente verranno realizzati;

d) bilancio consuntivo dell'ultima edizione svolta della sagra e festa paesana redatto da un commercialista o da un revisore contabile con evidenziata la destinazione degli utili (tale adempimento non è ovviamente dovuto per le sagre alla prima edizione);

e) relazione che illustri le finalità della sagra/festa paesana.

3. Entro il successivo 31 marzo la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre che potranno svolgersi nel corso dell'anno solare.

4. Qualora il numero di richieste di inserimento nel calendario delle sagre sia superiore a 16, verranno accolte con priorità le istanze relative a manifestazioni con il numero maggiore di edizioni svolte. In caso di parità, le richieste verranno accolte secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Arezzo.

5. In caso di sospensione dell'evento per un periodo superiore a 5 anni, la storicità viene azzerata.

6. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, potrà ammettere, in via eccezionale, deroghe al numero massimo di eventi di cui all'articolo 6 qualora ricorrano i presupposti di tipicità e scopi disciplinati dal presente regolamento.

7. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Arezzo, costituendo uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo.

Art. 10 - Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento

1. Gli organizzatori delle sagre inserite nel calendario di cui all'art. 8 sono tenuti a presentare 30 giorni prima della data di inizio dell'evento apposita domanda di autorizzazione allo svolgimento della sagra utilizzando la modulistica preposta corredata degli allegati ivi elencati e rispettando la normativa sull'imposta di bollo.

2. La mancanza o carenza degli allegati previsti, qualora non integrati durante il procedimento amministrativo nei modi e nei tempi indicati dall'ufficio competente, rende l'istanza improcedibile.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le certificazioni previste dalle normative vigenti e comunque indicate nell'autorizzazione.

4. Il programma della sagra deve comprendere in modo dettagliato tutti gli eventi collaterali quali serate di ballo, competizioni sportive, raduni o simili, concerti o spettacoli, etc. Tutti le attività o eventi suddetti il cui svolgimento è subordinato al possesso di apposita SCIA o autorizzazione, potranno avere luogo solo dietro il possesso del relativo titolo autorizzatorio.

5. L'eventuale presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante è soggetta a richiesta di autorizzazione a cura del gestore dell'attrazione. L'organizzatore della sagra dovrà darne comunicazione preventiva e prestare consenso all'installazione.

6. Qualora una sagra, inserita in calendario, non si svolga senza alcuna comunicazione preventiva degli organizzatori, da inviarsi tramite PEC ed entro il termine di 30 gg dall'inizio previsto dal calendario medesimo, nell'annualità successiva la durata della sagra stessa verrà decurtata di un fine settimana (4 o 3 giorni, comprensivi di sabato e domenica) rispetto alla durata prevista nell'ultimo calendario annuale approvato.

Titolo II - Disposizioni Finali

Art. 11 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria di euro 300, fermo restando le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 12 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni.